

**Tribunale di Monza**

**Sezione Lavoro**

**R.G. 470/2023 – Giudice dr.ssa Serena Sommariva**

**Udienza del 09.04.2024**

Nell'interesse del **Ministero dell'istruzione e del merito**, in persona del Ministro *pro tempore*, dell'**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del dirigente *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi, in forza di delega in atti, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dr. Enzo Dell'Olio, in servizio presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con sede in Milano, via Polesine 13, presso il quale andranno inviate tutte le comunicazioni all'indirizzo PEC [drlo.contenzioso@postacert.istruzione.it](mailto:drlo.contenzioso@postacert.istruzione.it)

**Resistenti**

**contro**

**Caiazza Lara**, rappresentata e difesa dall'avv. Moira Zanatta con studio in Concorezzo, Via Varisco 5, elettivamente domiciliata presso il predetto studio, in forza di delega in calce all'atto introduttivo

**Ricorrente**

**Premessa**

Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto al Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del Lavoro, notificato presso l'Avvocatura dello Stato di Milano, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, la ricorrente ha evocato in giudizio il Ministero dell'Istruzione, nelle sue articolazioni periferiche, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:

*“accertato e dichiarato che la Signora Caiazza Lara non ha manifestato alcuna rinuncia alla nomina nè all'assunzione con riferimento alla graduatoria relativa alla classe di concorso per la scuola primaria;*



*accertato e dichiarato il diritto della Signora Caiazzo Lara all'assunzione come previsto dal DD 498/2020, a seguito di superamento di concorso e di scorrimento della relativa graduatoria oltre la posizione*

*ordinare alle amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, il reinserimento della ricorrente nella graduatoria di merito per la classe di concorso EEEE ai fini dell'assunzione, e, conseguentemente,*

*ordinare altresì alle amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, di procedere alla assunzione della ricorrente in ruolo a tempo indeterminato.*

*Condannare le amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente a titolo risarcitorio dell'importo corrispondente alle retribuzioni non percepite dal 01.09.2023 all'emananda sentenza, oltre al relativo riconoscimento giuridico del predetto periodo, dedotto l'aliunde perceptum.*

*Con vittoria di spese legali, come per legge”.*

Con il presente atto si costituiscono il Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del Ministro *pro tempore*, e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, *ut supra* rappresentati e difesi, per chiedere la reiezione di tutte le domande proposte, in quanto infondate, per i seguenti motivi in

## **FATTO**

Con D.D. 498/2020 veniva bandito il concorso ordinario per il reclutamento di personale docente sui posti comuni e di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (**doc.1**).

La candidata Caiazzo ha partecipato al concorso ordinario D.D. 498/2020 per i posti comuni nella scuola dell'infanzia (regione Campania) e nella scuola primaria (regione Lombardia), collocandosi in graduatoria per entrambe le procedure.

La candidata per l'a.s. 2022/23 presentava domanda di inserimento nelle fasce aggiuntive sui posti comuni nella scuola dell'infanzia per la regione Lombardia.

A seguito dell'avviso DRLO 19119/2022 (**doc.2**), la candidata Caiazzo risultava convocata contemporaneamente sia dalla fascia aggiuntiva per la scuola dell'infanzia, sia dalla graduatoria dei posti comuni per la scuola primaria.



La candidata esprimeva quindi 24 preferenze anziché 12 (**doc.3**), combinando le due classi di concorso con le 12 province della Lombardia. In particolare, dichiarava di voler esprimere preferenza **prima per la scuola dell'infanzia, poi per la primaria.**

Essendo entrata in turno di nomina per due procedure contemporaneamente, e non essendo possibile disporre una doppia nomina, la candidata è stata soddisfatta **sulla miglior preferenza possibile in base alle preferenze da lei espresse e alle disponibilità esistenti.**

Le è stata quindi attribuita la nomina sulla scuola dell'infanzia in provincia di Como, e la stessa è stata assegnata all'Istituto Comprensivo di San Fedele Intelvi (CO) quale sede di servizio a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 (**docc 4-4bis**).

Per quanto concerne la graduatoria per la scuola primaria, nella cui graduatoria finale la candidata Caiazzo Lara risultava inclusa alla posizione n.2493 e con punti 161,55 (**docc.5-5bis**), **lo scorrimento è ovviamente andato oltre.**

Infatti, il primo scorrimento è stato disposto con DRLO 1356/2022 (**docc.6-6bis**): qui la candidata Caiazzo veniva individuata da fascia aggiuntiva sulla scuola dell'infanzia, mentre lo scorrimento della primaria si fermava alla posizione 2395; la posizione 2493 veniva raggiunta e superata con lo scorrimento successivo, provvedimento DRLO 24705/2022 (**docc.7-7bis**).

Del tutto inconferente, in quanto generica e tautologica, è la circostanza dedotta da parte ricorrente nel ricorso secondo cui *"da informazioni assunte presso l'USR, la ricorrente apprendeva che, avendo rinunciato alla chiama per il posto alla scuola dell'infanzia, ciò aveva comportato il depennamento sia dalla classe di concorso AAA sia da quella EEE, benchè nessun provvedimento formale sia mai pervenuto alla ricorrente in tale senso"* (pag.3 del ricorso). La ricorrente non produce sul punto alcun documento che potrebbe suffragare la presupposta cancellazione dalla graduatoria per la scuola primaria, **cancellazione che appunto non vi è stata.**

Infatti, la rinuncia all'immissione in ruolo da graduatoria d'infanzia **non ha comportato alcun depennamento dalla graduatoria della scuola primaria**, ma vi è stato un normale scorrimento della graduatoria che ha tenuto conto delle preferenze espresse su provincia, andando quindi oltre la posizione della ricorrente.

Si fa altresì presente che, pur trattandosi di due graduatorie distinte, l'art. 4 del Bando, che costituisce *lex specialis* relativamente alla procedura concorsuale in parola, prevede espressamente che *"il candidato concorre per piu' procedure concorsuali mediante la presentazione di **un'unica istanza** con l'indicazione delle procedure concorsuali cui, avendone titolo, intenda partecipare"*.



Si evidenzia pertanto che la ricorrente ha pertanto partecipato ad un concorso su base regionale **perfettamente consapevole** che la sua sede di destinazione sarebbe stata assegnata in base alle disponibilità di sedi, alla posizione in graduatoria conseguita sia per la scuola primaria che per quella d'infanzia ed alle preferenze espresse.

Non vi è chi non veda come l'espressione delle preferenze sia in ordine alla provincia sia in ordine alla classe di concorso derivi da quanto indicato espressamente nella *lex specialis* del bando di concorso.

Infatti, l'individuazione dei docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato per la scuola primaria è dipesa non soltanto dalla collocazione in graduatoria (la prof.ssa Caiazzo risultava collocata alla posizione n. 2493, ndr), ma anche **dalla espressione delle preferenze per provincia e per classe di concorso e dai posti disponibili.**

Avendo espresso preferenza prioritariamente per la scuola d'infanzia (classe di concorso AAAA) e per le province di Monza e Brianza e Como (**doc.3**), la ricorrente è stata soddisfatta prioritariamente sulla seconda provincia prescelta (Como) e sulla classe di concorso di scuola d'infanzia scelta come prima preferenza.

Di conseguenza la mancata individuazione (**non il depennamento!**) per la scuola primaria di cui al decreto n. 24705 del 1.09.2022 **è dipesa sia dalla posizione in graduatoria sia dalle preferenze espresse e non dalla rinuncia della ricorrente all'individuazione su scuola d'infanzia.**

Questo USR, dunque, non ha fatto altro che dare esecuzione alle indicazioni ministeriali, che sul punto sono consolidate.

## DIRITTO

### 1) In via preliminare: il difetto di integrità del contraddittorio

Si eccepisce, preliminarmente, la disintegrità del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti che con decorrenza 01.09.2022 e con successivi scorrimenti di graduatoria per la scuola primaria sono stati immessi in ruolo nella regione Lombardia.

Ed invero, come ribadito dalla Suprema Corte *“in materia di selezioni concorsuali (...) allorquando, l'attore chieda la riformulazione della graduatoria al fine di conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che va esclusa solo qualora la domanda sia*



limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione (Cass. 28766/2018, 988/2017, 15981/2016, 13968/2010, 15912/2009, 14914/2008) “ (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 26-09-2019) 21-11-2019, n. 30425).

Precisa la Corte, infatti, che “va considerato che il litisconsorzio e correlativamente l'ampiezza del contraddittorio si misurano nel concreto con riguardo alle domande proposte e agli effetti che l'eventuale accoglimento delle domande produce nella sfera di altri soggetti coinvolti, con la conseguenza che questi dovranno necessariamente partecipare al processo ogni volta che la pronuncia domandata abbia effetti sulla posizione giuridica di questi ultimi e ciò anche nell'interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia utiliter data, oltretutto tale da poter essere efficacemente opposta a tutti coloro cui la vicenda giuridica è inscindibilmente comune”.

La giurisprudenza di legittimità, più precisamente, ritiene che “sia con riguardo al lavoro subordinato privato, sia con riguardo al lavoro contrattuale alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, risulta consolidato l'orientamento della giurisprudenza della Corte, secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento, solo nel caso in cui il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.) il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati; tale integrazione invece non è necessaria quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione (cfr. Cass. n. 11943 del 1992; Cass. n. 12128 del 1998; Cass. S.U. n. 17324 del 2005; Cass. n. 14914 del 2008) “ (Cass. Civ. n. 988/2017 cit.; eadem re, Cass. civ. Sez. lavoro 16/07/2018, n. 18807).

Pertanto, la necessità dell'integrazione del contraddittorio deve essere valutata non *ex post*, in base all'esito della lite, ma *ex ante*, in relazione alle domande proposte dalle parti (Cass. civ. 24.09.1994, n. 78619).

Ed invero, avendo la domanda avversa ad oggetto l'assegnazione di uno dei posti disponibili destinati all'immissione in ruolo per la classe di concorso EEEE, ritualmente assegnati ad altri docenti rimasti estranei al presente giudizio, **essa non può essere decisa se non nel contraddittorio pieno con tutti i soggetti che, secondo l'avverso assunto, sarebbero stati illegittimamente preferiti alla ricorrente.**



E' infatti innegabile che un provvedimento che riconoscesse il diritto in capo alla ricorrente di essere immessa in ruolo per il corrente anno scolastico, avrebbe inevitabili ripercussioni sulla posizione dei neo-immessi in ruolo in asserito danno della ricorrente, implicando inevitabilmente la revoca della relativa assegnazione in danno di uno di questi ultimi che, conseguentemente, vedrebbe in via diretta ed immediata pregiudicata la propria posizione e, come tale, ha diritto al contraddittorio pieno.

In particolare, la Suprema Corte (Cass. 4 marzo 1986 n. 1382) ha evidenziato che *“la domanda di esatto adempimento impone il coinvolgimento dei terzi quando dal suo accoglimento dipende la soddisfazione dell'interesse dell'attore a prendere il posto occupato da questi ultimi. Ciò si verifica quando l'utilità contesa tra più pretendenti è indivisibile, nel senso che, una volta accordata ad uno, essa viene definitivamente perduta dagli altri (ad es. una promozione in cui i posti da attribuire siano contingentati) ...”*.

Come altresì recentemente evidenziato dalla Corte d'Appello di Milano, **che ha rimesso la causa al giudice di primo grado ex art.354 c.p.c.**, *“il vincolato numero dei posti disponibili ha l'effetto di comportare che, se uno di essi viene attribuito all'appellante, necessariamente il medesimo non potrà essere confermato in capo ad altro candidato, cui esso fu infine destinato. E' quindi inevitabile che, rispetto agli altri candidati assegnatari, la pretesa dia luogo a un litisconsorzio necessario, non potendosi giuridicamente ammettere che uno specifico posto spetti a più persone contemporaneamente, sicché l'attribuzione di esso all'appellante non potrebbe che avere quale effetto la perdita del medesimo in capo all'attuale assegnatario, nei cui riguardi pertanto la pronuncia va inevitabilmente resa”* (Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 1002 del 7.11.2023).

Ne consegue la necessità di coinvolgere nel processo tutti i soggetti da cui dipenda la possibilità di soddisfare la domanda del ricorrente, poiché il provvedimento richiesto al giudice graverebbe su un rapporto giuridico che non può essere costituito, modificato o estinto se non nei confronti di tutti i soggetti che ne sono parti.

Diversamente, una pronuncia giudiziale favorevole alla Prof.ssa Caiazzo si rivelerebbe *inutiliter data*, motivo per il quale l'Amministrazione resistente insiste per il difetto di integrità del contraddittorio.

## **2. Difetto di giurisdizione del giudice adito**

Preliminarmente si eccepisce altresì il difetto di giurisdizione del giudice del lavoro adito, in relazione allo specifico *petitum* riguardante una controversia diretta, in via principale,



ad impugnare i criteri di implementazione da parte di questa Amministrazione del bando emanato con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n 498/2020, avente per oggetto *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria.”*.

Come è noto, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001, *"sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze con le pubbliche amministrazioni..., ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti"* (co. 1°). *"Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni..."* (co. 4°) nonché le controversie aventi ad oggetto atti relativi a profili di organizzazione e funzionamento degli uffici pubblici, che in quanto manifestazione diretta di esercizio del potere amministrativo, radicano la relativa giurisdizione innanzi a G.A.

L'art. 7 c.p.a specifica che *“sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”*.

Le disposizioni normative impugnate dalla ricorrente rientrano nella *species* di quelle di organizzazione dei concorsi pubblici, a cui va attribuito, conformemente all'indirizzo preminente di dottrina e di giurisprudenza, valore di atti espressivi del potere di auto organizzazione della P.A., i cui soli effetti indiretti, realizzati attraverso atti specifici di esecuzione, sono idonei ad incidere immediatamente e direttamente nella sfera giuridica dei privati.

Come risaputo, *“sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo ove l'oggetto del giudizio sia l'impugnazione di un atto regolamentare di normazione subprimaria (Cfr. Corte Cost. n. 41 del 2011) e tutte le volte in cui l'atto sia, seppur mediamente, espressione di iure imperii (C. Cost. 204/2004) che incentra l'individuazione della giurisdizione amministrativa alla presenza di un effettivo esercizio della funzione pubblica.*

L'odierna ricorrente contesta la modalità di scorrimento della graduatoria, che si configura tuttavia quale atto endoprocedimentale anteriore all'assunzione in servizio, vero discrimine tra competenza del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo.

Si richiama inoltre l'art. 17 del bando di concorso, D.D. 498/2020, che esplicitamente prevede: *“Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale e'*



*ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato".*

E' di tutta evidenza che, per le ragioni esposte, la presente controversia appartenga alla cognizione del giudice amministrativo, in quanto le contestazioni in esso svolte investono direttamente la materia delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di dipendenti pubblici e, per riflesso, il corretto esercizio del potere amministrativo nell'ambito di tale procedure.

Il ricorso, con riferimento ai motivi esposti, non può sfuggire pertanto alla declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice del lavoro adito, per cui manifestamente la controversia è attratta alla giurisdizione del giudice amministrativo, al quale spetta il sindacato generale di legittimità sugli atti amministrativi

### **3. Sulle modalità di scorrimento della graduatoria**

Per tutto quanto esposto il ricorso introduttivo appare manifestamente infondato ed inammissibile anche per le ragioni di seguito esposte.

L'art.35, comma 5 ter, del D.Lgs 165/01 prevede *"Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato."*

Il presupposto applicativo della norma, quindi, è rappresentato dall'esistenza di una graduatoria, cui collegare la conseguenza giuridica di una validità temporale della stessa, rispetto alla quale, tuttavia, la chiamata dei vincitori sui posti *medio tempore* resisi disponibili è possibile nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa.

La ricorrente, in altri termini, pretenderebbe una rimodulazione continua della graduatoria di merito ogni qualvolta vi sia una rinuncia o una disponibilità sopravvenuta, con continua incertezza di posizione ed assegnazione dell'incarico per gli altri soggetti controinteressati, generando una situazione di continua fluttuazione degli incarichi in violazione dei principi di buon andamento, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Tale rimodulazione andrebbe, non da ultimo, a discapito del **principio di continuità**



**didattica** previsto da buona parte della normativa scolastica.

Non coglie quindi nel segno la circostanza dedotta da parte ricorrente secondo cui *“il Ministero resistente continua, alla data del 14.02.2023 a scorrere la graduatoria”* (pag.3 ricorso), scorrimento avvenuto, come riporta la stessa nota dell’USR Lombardia n.3653 del 14.02.2023, **a seguito delle rinunce pervenute.**

Così ragionando, infatti, l’amministrazione dovrebbe ripetere – a livello regionale - tutte le assegnazioni di sede ogni volta che, anche a distanza di tempo, si renda vacante un posto, riconvocare tutti i vincitori già assegnatari di sede e revocare gli incarichi e i contratti già inviati agli organi di controllo così impedendo, di fatto, la conclusione del procedimento di immissione in ruolo.

Come opportunamente evidenziato dalla Corte d’Appello di Milano in vertenza analoga *“la pretesa di veder ripetuto continuamente lo scorrimento della graduatoria tutte le volte in cui, medio tempore, intervengano delle rinunce provocherebbe la sostanziale perdurante indeterminatezza dello scorrimento con conseguente impossibilità di qualsivoglia immissione in ruolo, a discapito degli stessi principi di imparzialità e di buon andamento sanciti dall’art. 97 della Costituzione richiamati dall’appellante stesso”* (Corte d’Appello di Milano, sentenza n.992 del 21.07.2021).

Sul punto sono altresì chiare le Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2022/23 di cui al Decreto Ministeriale n.184 del 19.07.2022 (Allegato A, punto A4. **doc.9**): *“le disponibilità derivanti da cessazioni comunicate al sistema informativo dopo la chiusura delle aree per le operazioni di mobilità non potranno essere utilizzate per le operazioni di nomina in ruolo per l’anno scolastico 2022/2023. Tali ulteriori posti, relativamente alle operazioni di nomina in ruolo, non potranno essere utilizzati né a livello quantitativo (incrementando il contingente di nomina), né qualitativo (posto disponibile su una determinata sede)”*.

In merito alle concrete modalità di scorrimento delle graduatorie si rammenti che, in ossequio al principio generale di buon andamento della Pubblica Amministrazione, la singola graduatoria non si riscorre mai una seconda volta: diversamente operando, infatti, ogni qualvolta si liberasse un posto questo andrebbe riofferto a tutti gli inseriti in graduatoria a cominciare dal primo, con la paradossale conseguenza di non riuscire mai ad arrivare alle posizioni finali.

Pertanto, ogni successivo scorrimento non può che partire dal primo dei candidati non convocati: chi sia già stato convocato per uno scorrimento precedente non potrà in alcun caso partecipare alle operazioni successive relative alla medesima graduatoria.



Anche sotto tale profilo, riguardando la questione il merito amministrativo, si ritiene che essa sia sottratta al sindacato giurisdizionale.

Con riferimento al ricorso odierno, quindi, lo scorrimento della graduatoria concorsuale concernente la scuola primaria dipende pertanto **sia dalla posizione in graduatoria, sia dalle preferenze espresse sia dai posti disponibili per ogni provincia.**

Si configura pertanto inconferente il *petitum* di parte ricorrente che reclama “il reinserimento della ricorrente nella graduatoria di merito per la classe di concorso EEEE ai fini dell’assunzione” in quanto non vi è stato alcun depennamento a danno della ricorrente ma un mero scorrimento della graduatoria sulla base dei criteri sopra indicati.

Vi è stato, al contrario, uno scorrimento effettuato sulla base delle preferenze espresse: la nota dell’USR Lombardia relativa alle Operazioni propedeutiche al reclutamento per l’a.s. 2022/2023 (**doc.2**) evidenzia che “qualora un aspirante risultasse fra coloro che devono esprimere preferenze per più classi di concorso, **l’espressione dell’ordine di preferenza riguarderà tutte le possibili combinazioni di classe di concorso e province**”.

Dato che l’istanza di presentazione delle preferenze è unica per entrambe le classi di concorso come da art.4 del Bando, è evidente che le preferenze espresse dalla ricorrente per la scuola d’infanzia siano state privilegiate rispetto a quelle espresse per la scuola primaria: infatti l’individuazione della prof.ssa Caiazza sulla scuola d’infanzia, **a cui la stessa ha rinunciato**, è avvenuta sulla classe di concorso prima per preferenza e su provincia di assegnazione indicata come seconda preferenza.

Del tutto fuori luogo appare, infine, la richiesta di risarcimento del danno dovuto alla mancata immissione in ruolo dalla procedura concorsuale in ruolo quanto alle “retribuzioni non percepite dal 01.09.2023 all’emananda sentenza”, domanda che non risulta nè provata nè documentata ma meramente allegata.

Come emerge dallo stato matricolare (**doc.8**), alla ricorrente è stata assegnata supplenza annuale dal 01.09.2023 al 31.08.2024 presso la Scuola Primaria “Volta” di Lazzate, per cui **alcun risarcimento è dovuto alla stessa.**

Tanto premesso e chiarito, voglia il Giudice adito *contrariis reiectis*, considerata la condotta processuale delle parti, accogliere le seguenti

## Conclusioni



- 1) Nel merito: respingere tutte le domande proposte da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- 2) In ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Milano, 20.03.2024

Il funzionario  
Enzo Dell'Olio

Si producono in copia i seguenti documenti:

Delega alla difesa

Nota Avvocatura dello Stato e Ricorso

Doc.1 - DD 498 2020

Doc.2 - DRLO 19119 2022 Scorrimento\_GM\_EEEE

Doc.3 - Espressioni preferenze Caiazzo

Doc.4 - Individua USR Lombardia del 28.07.2022

Doc.4bis - Allegato a Individua USR Lombardia del 28.07.2022

Doc.5 - Decreto USR Lombardia graduatoria DD 498 2020

Doc.5bis - Allegato a Decreto USR Lombardia graduatoria DD 498 2020

Doc.6 - Decreto USR Lombardia n.2930.25-07-2022

Doc.6bis - Decreto USR Lombardia n.2930.25-07-2022

Doc.7 - Decreto USR Lombardia n.24705.01-09-2022 (1)

Doc.7bis - Allegato a Decreto USR Lombardia n.24705.01-09-2022 (2)

Doc.8 - Stato Matricolare Completo

Doc.9 Decreto ministeriale 184 del 19 luglio 2022

